

	- SCHEMA DI CONTRATTO -	
	PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI	
	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE NELL’AMBITO DEL	
	PROGETTO POR Campania FESR 2014-20 “CIRO -Campania Imaging	
	Infrastructure for Research in Oncology”-	
	CIG: 8695484C63	
	CUP: B61G17000190007	
	SURF: 17063BP000000002	
	CUI: 80054330586201900688	
	TRA	
	l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti	
	“Eduardo Caianiello” del Consiglio Nazionale delle Ricerche	
	(nel prosieguo, “Ente” e/o ISASI-CNR), con sede in Pozzuoli,	
	via Campi Flegrei, 34 - Comprensorio “A. Olivetti”, Edificio	
	70 - 80078 Pozzuoli (Napoli), codice fiscale 80054330586 e	
	partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore, Dott.	
	Ivo Rendina, munito dei necessari poteri in virtù del	
	provvedimento ordinamentale n. 54 prot. AMMCNT-CNR n. 0030875	
	del 30 aprile 2019, domiciliato per la carica presso la sede	
	legale dell’Ente e con domicilio digitale PEC:	
	protocollo.isasi@pec.cnr.it	
	E	
	L’operatore economico “(completare)” (in seguito per brevità	
	anche “contraente”), con sede legale in (completare	
		1

indirizzo), codice fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA

XXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC (completare), nella persona del

Legale rappresentante (completare), codice fiscale

(completare), domiciliato per la carica presso la sede legale

sopra indicata, munito dei poteri giusto Certificato

Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con Decreto di concessione n. 448 del 26/11/2018 relativo al Progetto "CIRO -Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology"- SURF 17063BP000000002 - a valere della Manifestazione Di Interesse per la Realizzazione Di Progetti Di Sviluppo/Potenziamento Di Infrastrutture Di Ricerca Strategica Regionali Per La Lotta alle patologie oncologiche approvato con Decreto n. 358 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC Campania n. 47 del 12 Giugno 2017 ed il collegato elenco dei beni ammessi;

II. Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. ISASI-CNR n. 0001008/2021 del 06/04/2021, l'Ente ha disposto di indire una gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento delle forniture di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- III. È stata pubblicata apposita indagine di mercato Prot. n. 0001022 del 07/04/2021 finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali inviare una richiesta di offerta per l'affidamento delle forniture di cui trattasi;
- IV. Il Responsabile Unico del Procedimento, con atto istruttorio Prot. ISASI-CNR XXXXXX, ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € XXXXX,XX oltre IVA.
- V. Con provvedimento Prot. ISASI-CNR XXXXXXXX/XXXX l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;
- VI. Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;
- VII. Con attestazione Prot. ISASI-CNR XXXXXXXX/XXXX il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- VI. Con provvedimento Prot. ISASI-CNR XXXXXXXX/XXXX l'Ente ha autorizzato la stipula del contratto in via d'urgenza, in pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- VII. Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia

definitiva XXXXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXX (euro XXXXXXX),

mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a)Fornitura di ...

b)(eventuale)Installazione di ...

c)(eventuale)Altri servizi connessi alla fornitura

2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto,

negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta del
Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXX)
oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a
carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso
diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di
qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal
presente contratto e da tutti gli atti di gara, e dalle
seguenti disposizioni normative:

- dalle norme del Codice Civile;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice";
- dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O.

n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

- dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 5 - LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE

1)La fornitura dovrà essere consegnata presso l'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" (ISASI), Sede Secondaria di Napoli (NA) - c/o Area della Ricerca Napoli 1, Via P. Castellino, 111, edificio 25, piano terra, entro 120 (cento venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto;

2)L'installazione dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine delle operazioni di consegna.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le

spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto, a ripristinare il corretto funzionamento della fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € XXXXXXXX (euro XXXXXX) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

patiti.

3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

7)Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

	ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	
	1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da	
	effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi	
	dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente	
	contratto.	
	2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli	
	accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la	
	rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di	
	fornitura alle specifiche tecniche indicate negli atti e nei	
	documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.	
	3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da	
	apposito verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se	
	presente alle operazioni.	
	4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i	
	servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle	
	specifiche di cui al precedente comma 2), il Contraente dovrà	
	eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20	
	(venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.	
	5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
	procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le	
	attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero	
	conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2),l'Ente	
	applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto,	
	riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.	
		11

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

1)Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

2) Il Contraente ha presentato polizza assicurativa di

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
acquisita agli atti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale
l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia
emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del
3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di
Interscambio che si occuperà di recapitare il documento
ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la
fattura dovrà essere cartacea.

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto
all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta)
giorni solari dalla data del Certificato di regolare
esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il
rifiuto della stessa:

a) Intestazione: CNR - Istituto di Scienze Applicate e
Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello";

b) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;

c) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

d) Il CIG 8695484C63;

	e) Il CUP B27E19000050006	
	f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): 97MULU	
	g) L'importo imponibile xxxx	
	h) L'importo dell'IVA xxxx;	
	i) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;	
	j) Il totale della fattura xxxx;	
	k) L'oggetto del contratto xxxx;	
	l) Il seguente riferimento "PROGETTO POR Campania FESR	
	2014-20 "CIRO -Campania Imaging Infrastructure for Research	
	in Oncology" - SURF 17063BP000000002"	
	m) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;	
	n) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri.	
	ART. 14 - RECESSO	
	1)Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice,	
	l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle	
	seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi	
	di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto	
	in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.	
	2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	
	preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
	consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
	corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
	ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha

diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite

posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

senza bisogno di previa messa in mora o di intervento

dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;

- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione

in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 16- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato dall'Ente nella persona del Dr. XXXXX.

2) Il Contraente individua il Sig./Dr. XXXXXXXX quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una

Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi

contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva

comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile

di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza

maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura

pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta

causa.

ART. 18- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in

merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così

come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018,

riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente

contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti

contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto

stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie

esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei

dati stessi.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del

presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20- SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei

contrassegni telematici codice/i XXXXXXXXXX impegnandosi

altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine

di decadenza fissato dalla normativa.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta a totale carico

del Contraente sarà assolto in modo virtuale ex art. 15 del

d.P.R. 642/1972 dall'Ente, giusta autorizzazione dell'Agenzia

delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico

del Contraente che ha provveduto all'assolvimento mediante

l'utilizzo del modello F23 agli atti.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico

della Parte richiedente.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Dott. Ivo Rendina)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.

si approvano espressamente tutti gli articoli del presente

contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Dott. Ivo Rendina)

Note esplicative sulla bozza di contratto:

1. Le parti evidenziate in giallo saranno oggetto di compilazione / completamento sulla base dei dati e dell'offerta del concorrente aggiudicatario
2. Le parti evidenziate in verde rappresentano le possibili formulazioni alternative dell'articolo o comma dipendenti da:
 - 2.1. Stipula in via d'urgenza in pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione;
 - 2.2. Offerta tecnica / Offerta economica del concorrente aggiudicatario;
 - 2.3. Scelta del concorrente aggiudicatario relativa alla modalità di pagamento dell'imposta di bollo.